REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.N. 3233/2017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Cron.

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GUIDO RAIMONDI

- Presidente - Ud. 08/06/2022

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere - PU

Dott. FABRIZIA GARRI

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Consigliere -

Dott. GUGLIELMO CINQUE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3233-2017 proposto da:

, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato

- ricorrente -

2022 contro

2151 (omissis)

(omissis) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)



che la rappresenta Data pubblicazione 14/09/2022

e difende unitamente agli avvocati (omissis)

١;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 269/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 12/07/2016 R.G.N. 115/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2022 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTO

1. Con sentenza 12 luglio 2016, la Corte d'appello rigettato l'appello di di Genova ha sentenza di primo avverso la grado, reiettiva della domanda di accertamento sua dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l' (omissis)

Firmato Da: GIACOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7efa9d6a7a70401231c0b672d524b0e6 Firmato Da: RAIMONDI GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54322f7d7c753b48491ab9b7412853a3



- ((omissis)), in ragione dello svolgimento di attività estranee all'ambito del rapporto di lavoro socialmente utile istituito tra le parti.
- 2. Essa ha accertato come indiscusso l'affidamento dalla Provincia di (omissis) ad (omissis) predetto come lavoratore socialmente utile dal mese di dicembre 2000, con la qualifica di esperto nella gestione ambientale e svolgimento dapprima della traduzione e sintesi della normativa I.S.O. 9000 inerente il settore, successivamente (dal dicembre 2001) di indagine sullo smaltimento dei rifiuti speciali, con accesso diretto presso gli operatori (carrozzerie, officine ...) per la verifica dei metodi di smaltimento dei residui esausti ed infine (dal giugno 2002 al dicembre 2003) di mansioni di centralinista. E che tali attività sono risultate documentalmente prorogate dalla Provincia all'ultima data in base a delibere della Giunta Regionale Toscana su specifiche Convenzioni tra detta Regione e il Ministero del Lavoro, attuazione delle disposizioni dell'art. 78, secondo e terzo comma 1. 388/2000, al fine di realizzare i di stabilizzazione dei lavoratori programmi socialmente utili.

- 3. La Corte ligure ha escluso la convertibilità Mumero di raccolta generale 27125/2022

 Data pubblicazione 14/09/2022
- rapporto di lavoro socialmente utile, di natura assistenziale (finalizzata all'occupazione in condizioni di difficoltà, finanziamento del compenso da parte dello Stato) e pertanto non tipicamente riconducibile ad uno di lavoro subordinato, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in assenza di prova di una volontà in tale senso delle parti: evincibile il lavoratore per dalla presentazione nel pomeriggio del 18 dicembre 2003 sul luogo di lavoro per svolgere regolarmente l'attività, dopo la comunicazione del precedente con nota di (omissis) di cessazione della sua utilizzazione.
- 4. Con atto notificato 12 gennaio 2017, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui l'azienda ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
- 5. A seguito di differimento in occasione della precedente, la causa è stata nuovamente fissata per la pubblica udienza odierna.
- 6. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell'art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito



ricorso.

7. La controricorrente ha comunicato una nuova memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 2094, 2097, 2099 c.c., Cost. e falsa applicazione degli artt. 4 d.lgs. 81/2000, 8 d.lgs. 468/1997 (abrogato dal d.lgs. 150/2015), per avere prestato un lavoro socialmente utile dall'1 novembre 2000 al 30 giugno 2002, sulla base di due progetti volti alla risoluzione di problematiche ecologiche e ambientali, ma di essere stato, dopo la conclusione dei progetti, trattenuto di fatto al lavoro in attività di centralinista per cinque giorni alla settimana (dal lunedì venerdì) e quattro ore giornaliere (dalle 8,30 alle 12,30), non avendo la Corte territoriale riconosciuto la rilevanza di due circostanze (di illegittimità degli atti di proroga dei precedenti progetti, per mancato rispetto dei termini massimi di durata; di incoerenza degli incarichi con i temi progettuali prescritti dal d.lgs. 468/1997 e dal d.lgs. 81 2000), tale da comportare l'istituzione



Data pubblicazione 14/09/2022

tra le parti di un rapporto lavorativo di melymero di raccolta generale 27125/2022 fatto, cui applicabili le regole comuni denunciate per la costituzione ex lege di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con i relativi diritti retributivi.

- 2. Esso è infondato.
- 3. È noto che l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al l'amministrazione lavoratore, pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per possibile ricollocazione: con la consequenza che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce rapporto di lavoro a tempo indeterminato,



Data pubblicazione 14/09/2022

Numero di raccolta generale 27125/2022 applicazione solo la disciplina diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475).

- Nel caso di specie, la Corte d'appello ha valutato entrambe le circostanze denunciate come rilevanti ai fini della costituzione di un rapporto lavoro subordinato, tanto in riferimento al superamento dei limiti di proroga dei rapporti di lavoro socialmente utile, tanto in riferimento all'incoerenza dell'attività di centralinista del lavoratore, di servizio amministrativo di assoluta genericità rispetto al progetto: essa qiustificate in quanto "fondate sul ... reiterarsi di finanziamento Ministero di Convenzioni Regioni", per la "pura finalità di protrarre il mantenimento di un lavoro purchessia in favore dei destinatari degli incarichi, nella speranza di una loro stabilizzazione" (così al p.to 3.1. di pg. 4 della sentenza).
- 4.1. Né è risultata una volontà dell'utilizzatore diversa da quella di una mera accettazione delle prestazioni del lavoratore socialmente utile, dallo Stato in virtù sempre remunerate di convenzioni tra le Regioni e il Ministero



lavoro (Cass. 30 marzo 2016, n. 9180; Cass. Nomero di raccolta generale 27125/2022

Data pubblicazione 14/09/2022

aprile 2021, n. 11118), pure in ipotesi incoerenti

aprile 2021, n. 11118), pure in ipotesi incoerenti con le tipologie proprie del lavoro socialmente utile o oltre i termini massimi di durata, sulla base di avviamenti comunque disposti da enti pubblici e con remunerazioni pubbliche (così al secondo capoverso di p. 6 della sentenza): sicché, non è mai venuta meno la natura assistenziale del rapporto.

5. Dalle argomentazioni sopra svolte discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in \in 200,00 per esborsi e \in 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge



Ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. Numero sezionale 2151/2022 Numero di raccolta generale 27125/2022 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei Data pubblicazione 14/09/2022 presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2022

Il Presidente

(dott. Guido Raimondi)

Il consigliere est.

(dott. Adriano Patti)

